



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

n. 7/12 RVG.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) dr. Roberto Di Bella, | presidente; |
| 2) dr. Francesca Di Landro, | giudice; |
| 3) dr. Salvatore Toscano, | giudice onorario; |
| 4) dr. Annunziata Rizzi, | giudice onorario; |

esaminati gli atti del fascicolo in oggetto, relativo al minorenne <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, nato a Roskilde (Danimarca) il 31.3.2003;

vista la richiesta del P.M. in sede del 10.1.2012 e valutato il successivo parere formulato in data 31.1.2012 (con cui si è sollecitato un accertamento specifico sulla condizione di salute del piccolo <<OMISSIS>>);

ha pronunciato il seguente

decreto

rilevato che l'Autorità Centrale Convenzionale ha inoltrato ai sensi dell'art. 7 L.15 gennaio 1994 n. 64 la documentazione relativa all'istanza di rimpatrio del minore in oggetto avanzata dal padre, sig. <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> (pervenuta a questo ufficio in data 10.1.2012);

che, con richiesta in data 10.1.2012, il Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede ha sollecitato in via d'urgenza l'immediato rientro del minore presso la sua residenza abituale in Danimarca;

che si sono assunte informazioni in ordine alla situazione del minore procedendosi, tra l'altro, all'audizione in camera di consiglio (fissata ai sensi dell'art. 7, comma terzo, L. 15 gennaio 1994 n. 64) della madre e del sig. <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>;

ritenuto, all'esito delle informazioni assunte, che deve ordinarsi l'immediato rientro del minore presso la sua residenza abituale in Danimarca;

che tale soluzione sembra quella più rispondente, nell'immediato, alla tutela delle esigenze affettive e di salute del bambino in quanto:1) nella sua residenza abituale a Hojeataastrup, Danimarca, il piccolo <<OMISSIS>> è amorevolmente seguito anche dal padre <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, cui risulta affidato congiuntamente alla madre in forza di un provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria del luogo; 2) il minore è stato sottratto arbitrariamente all'altro genitore, al quale risulta molto legato secondo le dichiarazioni rese dalla madre a questo giudice (*“mio figlio è affezionato al papà, lo chiama con il suo nome...”*); 3) nel luogo di attuale dimora <<OMISSIS>> non si sottopone più, per scelta assolutamente discrezionale della madre, alle necessarie terapie mediche somministrategli in Danimarca (la signora <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> ha dichiarato, al riguardo, che “ogni tanto è opportuno sospenderle”, senza specificare alcunché in ordine ai motivi di tale scelta); 4) il bambino non frequenta – a differenza di quanto si verificava nel paese di origine – alcun corso scolastico ed è, pertanto, privato di un contesto culturale – affettivo necessario al suo

equilibrato sviluppo psico-fisico, specie alla luce delle grave condizione di salute in cui palesemente versa;

che, per contro, le argomentazioni fornite a questo tribunale dalla madre <<OMISSIS>> (che ha manifestato la sua intenzione di vivere in Italia in quanto il clima è più favorevole per la cura della “malattia ossea” del figlio) non appaiono idonee, a prescindere dal loro fondamento scientifico (peraltro non documentato in alcuna maniera), a giustificare la sua scelta;

che, oltretutto, la determinazione di portare il bambino in un paese diverso da quello di origine - senza alcuna programmazione e preparazione psicologica del medesimo – appare una scelta profondamente destabilizzante per l’equilibrio già precario del minore (che presenta disturbi nella deambulazione, con palese menomazione delle funzioni neurologiche);

che la stessa, inoltre, è stata compiuta autonomamente e senza rispettare la volontà dell’altro genitore esercente la potestà, in violazione del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria danese (v. documentazione in atti);

che il negativo quadro prospettato è stato confermato da <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, suocero della signora e nonno paterno del bambino, il quale ha ribadito che il nipote, da quando si trova presso la sua abitazione in Marina di S. Lorenzo, non è sottoposto ad alcuna cura medica e non frequenta la scuola;

che, a conforto dei superiori assunti, deve aggiungersi la precarietà della condizione personale e logistica della signora <<OMISSIS>>, la quale è ospite del suocero e non dispone di alcun mezzo autonomo di sostentamento (la medesima e il figlio sono a carico e ospiti del sig. <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, invalido che percepisce la relativa pensione di circa 500,00 euro mensili);

che, non sussistendo la necessità di svolgere ulteriori accertamenti (non rilevandosi un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile), deve ordinarsi il rimpatrio immediato di <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, nato a Roskilde (Danimarca) il 31.3.2003;

che, in tal modo, si potrà assicurare all'istante l'effettivo esercizio del diritto di visita e della congiunta potestà genitoriale;

che ogni ulteriore decisione in ordine all'affidamento del minore, al esercizio della potestà genitoriale su di esso e all'opportunità di un suo trasferimento in Italia (o in un paese più adatto alle sue eventuali esigenze di salute) deve rimettersi all'autorità giudiziaria del luogo di residenza abituale;

P.Q.M.

Ordina l'immediato rientro del minore <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>, nato a Roskilde (Danimarca) il 31.3.2003, nel luogo di residenza abituale, a Hojeataastrup, Danimarca, al fine di consentire al padre <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> l'esercizio congiunto della potestà genitoriale e l'effettivo esercizio del diritto di visita.

Visto l'art. 7, comma quarto, della L.15 gennaio 1994 n. 64, decreta l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Visto l'art. 7, comma quinto, della L. 15 gennaio 1994 n. 64, dispone la trasmissione del presente decreto al Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede per l'immediata esecuzione, da svolgersi anche avvalendosi dei Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia, e per la comunicazione all'Autorità centrale convenzionale.

Manda alla cancelleria per la notificazione del presente decreto, tramite il Commissariato P.S. di Condofuri (RC), a <<OMISSIS>>

<<OMISSIS>>e <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> (Via Marina 46,
Marina di S. Lorenzo, RC) e per la comunicazione al P.M. in sede.

Manda alla cancelleria per la notifica all'istante <<OMISSIS>>
<<OMISSIS>>, tramite Autorità Centrale Convenzionale.

Reggio Calabria, 3.2.2012

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)